



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone**

**REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E PER
LA COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI
PUBBLICI**



Sommario

1. PREMESSE.....	3
2. TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTI	3
2.1.Subappalto	3
2.2. Cottimo	3
2.3. Contratti assimilabili al subappalto	4
2.3.1 Fornitura con posa in opera	4
2.3.2 Nolo a caldo.....	5
2.4. Sub-contratti diversi dai contratti assimilabili al subappalto.....	5
3. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO	6
3.1. Quota subappaltabile	7
3.2 Ribasso praticato dall'appaltatore	8
3.3 Raggruppamenti temporanei e società consortili.....	8
3.4 Divieto di subappalto a cascata	8
3.5 Divieto di frazionamento	9
3.6 Conseguenze in caso di assenza dell'autorizzazione.....	9
4. COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI	9
5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA FASE DI AUTORIZZAZIONE	9



1. PREMESSE

Il presente Regolamento descrive il procedimento di autorizzazione ai subappalti, cottimi e contratti ad essi assimilabili nonché il procedimento di comunicazione dei sub-contratti adottati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito Autorità) per gli appalti regolati dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice).

2. TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTI

Sulla base della normativa vigente in materia, nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è possibile individuare diverse tipologie di sub-contratti.

2.1. Subappalto

L'art. 105, comma 2 del Codice definisce il subappalto come il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Con il contratto di subappalto l'appaltatore conferisce ad un terzo (cd. subappaltatore) l'incarico di eseguire in tutto o in parte le prestazioni che egli si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto di appalto principale. Il subappaltatore, a sua volta, assume nei confronti dell'appaltatore l'obbligazione di eseguire a proprio rischio parte delle prestazioni, organizzando anch'egli manodopera e mezzi d'opera e fornendo i materiali necessari, ponendosi in posizione di indipendenza e di autonomia organizzativa rispetto all'appaltatore.

In particolare, nell'appalto di lavori si configura un subappalto allorché l'oggetto del sub-contratto è l'esecuzione, da parte di un soggetto terzo, di prestazioni rientranti nelle categorie previste dall'allegato A al D.P.R. 207/2010 e dal D.M. 248/2016 essendo tali attività dei lavori e, come tali, destinati alla realizzazione di parte dell'opera appaltata.

2.2. Cottimo

L'art. 3, comma 1, lettera ggggg-undecies) del Codice definisce il cottimo come l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.

Il cottimo differisce dal subappalto per il fatto che mentre nel primo caso il cottimista fornisce la manodopera ed utilizza, in tutto o in parte, materiale e/o mezzi forniti dall'appaltatore, nel subappalto il subappaltatore fornisce la manodopera e tutti i materiali e mezzi necessari per realizzazione la prestazione oggetto del sub-contratto.

Il cottimista deve possedere tutti i requisiti di qualificazione propri del subappaltatore e dell'appaltatore. La verifica di tali requisiti deve essere condotta con riferimento al valore complessivo dei lavori affidati a cottimo, risultante dalla somma dell'importo oggetto del contratto di cottimo, valutato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, al lordo dell'eventuale ribasso applicato al cottimista, e del valore dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d'opera forniti



dall'appaltatore. È quindi il valore complessivo delle prestazioni che deve eseguire il cottimista, e non l'importo del solo contratto di cottimo, che incide sulla quota percentuale dei lavori subappaltabili. Per consentire tale verifica l'appaltatore, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovrà dichiarare il valore dei mezzi e dei materiali che intende fornire al cottimista.

Per evitare che il cottimo si configuri come un'illegittima interposizione di manodopera, che si ha quando il sub-contraente mette a disposizione dell'appaltatore una mera prestazione lavorativa, è necessario che la responsabilità dell'utilizzo dei mezzi forniti dall'appaltatore sia totalmente in capo al cottimista.

Il cottimo soggiace alla stessa disciplina autorizzativa prevista per il subappalto.

2.3. Contratti assimilabili al subappalto

L'art. 105, comma 2 del Codice precisa che costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Solo nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le due condizioni espressamente previste dalla norma (importo del sub-contratto superiore al 2% del valore complessivo del contratto d'appalto o di importo superiore a 100.000 Euro e costo della manodopera relativa alle attività espletate superiore al 50% dell'importo del sub-contratto) il contratto è equiparato al subappalto e, come tale, soggiace alla medesima disciplina autorizzativa.

Nel caso in cui le suddette condizioni non siano contemporaneamente soddisfatte, l'appaltatore è comunque obbligato a comunicare all'Autorità, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del contratto, nonché i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, compilando l'apposito modello C.

Per inquadrare correttamente il contratto occorre valutare il grado di autonomia del sub-contraente rispetto all'appaltatore e quindi se si configura una vera e propria sostituzione dell'appaltatore o se invece la prestazione è complementare e/o accessoria rispetto alle prestazioni rese dall'appaltatore. Nel primo caso il sub-contraente deve essere caratterizzato da idonea qualificazione e dal possesso di adeguati requisiti tecnici e deve procedere alla richiesta di autorizzazione al subappalto. Nel secondo caso, invece, viene meno la necessità per il sub-contraente di possedere i requisiti necessari allo svolgimento della prestazione in quanto egli è inserito nell'organizzazione dell'appaltatore ed opera sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

I contratti assimilabili al subappalto sono sottoposti alla medesima disciplina autorizzativa prevista per il subappalto stesso.

2.3.1 Fornitura con posa in opera

La fornitura con posa in opera è il contratto con il quale il soggetto produttore e/o commerciante di un manufatto o prodotto finito ne realizza anche l'installazione, ovvero la posa in opera.



I contratti di fornitura e posa in opera si differenziano rispetto all'appalto per la prevalenza del bene fornito sull'attività lavorativa e per il fatto che nell'appalto il bene viene in evidenza ed ha interesse per il committente in quanto realizzato per intero dall'appaltatore, mentre nella fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del fornitore il quale aggiunge alla prestazione tipica del venditore un'attività, la posa in opera, che solo lui è in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare. Nel caso del contratto di fornitura e posa in opera, pertanto, il produttore o commerciante di un manufatto o prodotto ne realizza anche l'installazione, che non implica la trasformazione di materiali grezzi, quale prestazione accessoria di lavori eseguiti dall'appaltatore.

La fornitura con posa in opera si distingue dal subappalto per il fatto che nel primo caso la posa in opera risulta un'attività accessoria del bene fornito che solo il fornitore è in grado o vuole realizzare, senza che lo stesso bene si trasformi in una cosa diversa, mentre nel secondo caso il bene fornito viene trasformato in qualcosa di diverso o vengono apportate ad esso modificazioni tali da mutarne la destinazione d'uso.

2.3.2 Nolo a caldo

Il nolo a caldo è il contratto con il quale un soggetto terzo mette a disposizione dell'appaltatore un mezzo d'opera con il relativo operatore specializzato la cui prestazione è finalizzata esclusivamente al funzionamento del mezzo.

Il soggetto responsabile è individuato nell'appaltatore in quanto l'addetto agisce come preposto di quest'ultimo, essendo stato temporaneamente assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo.

La differenza tra il nolo a caldo ed il subappalto consiste nel fatto che nel primo caso l'operatore, con il relativo mezzo, non si sostituisce all'appaltatore nella prestazione, ma agisce sotto il suo controllo, rientrando pertanto tra i mezzi che l'appaltatore organizza e gestisce a proprio rischio, mentre nel caso di subappalto l'intervento dell'operatore consiste in una prestazione specialistica e pertanto l'operatore si sostituisce nell'esecuzione di una parte della prestazione.

2.4. Sub-contratti diversi dai contratti assimilabili al subappalto

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui il lavoratore autonomo realizzi una parte della prestazione, la sua attività, a meno che non riguardi aspetti minimali, si configura come subappalto e dovrebbe quindi essere autorizzata. Nel caso in cui al lavoratore autonomo siano affidate invece attività specifiche, e quindi prestazioni d'opera intellettuali quali consulenze professionali diverse da quelle indicate dall'art. 31, comma 8, del Codice, l'affidamento non si configura come subappalto;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della



Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Per questi sub-contratti, inclusi quindi le forniture con posa in opera ed i noli a caldo che non presentano i requisiti per essere considerati contratti assimilabili al subappalto, non è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità ma l'appaltatore ha comunque l'obbligo di comunicare alla stessa il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati, nonché i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, compilando l'apposito modello C.

3. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare apposita richiesta all'Autorità utilizzando l'allegato modello (modello A).

Nel caso di raggruppamento temporanei di operatori economici, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata dall'operatore mandatario; nel caso di consorzio stabile, l'istanza deve essere presentata dal consorzio.

L'appaltatore dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione la documentazione di seguito elencata:

- contratto di subappalto o cottimo sottoscritto digitalmente dall'appaltatore e dal subappaltatore/cottimista ovvero copia informatica dell'originale accompagnata da scansione di valido documento di identità dei sottoscrittori. Ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice, il contratto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di cui al modello B e contenente tutte le informazioni nello stesso indicate;
- modello D relativo alla quota da subappaltare o affidare a cottimo;
- modello E contenente i prezzi applicati dai singoli subappaltatori riferiti all'elenco prezzi di progetto.

Tale documentazione deve essere presentata almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 18 del Codice, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

Si precisa che i termini sopra previsti per il rilascio dell'autorizzazione decorrono solo dal momento in cui l'Autorità ha ricevuto tutta la documentazione richiesta.



La richiesta di autorizzazione, completa di tutta la documentazione sopra elencata, deve essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo gare@cert.porto.trieste.it.

L'Autorità procede all'esame della richiesta, verificando la completezza e correttezza della documentazione pervenuta e procedendo alle verifiche necessarie per il rilascio dell'autorizzazione. Solo a conclusione del procedimento istruttorio sopra descritto e solamente nell'ipotesi in cui tutte le verifiche effettuate dall'Autorità diano esito positivo, l'Autorità autorizzerà il subappalto.

Fermo restando quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del Codice, si potrà procedere con l'autorizzazione purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

3.1. Quota subappaltabile

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, il subappalto non può superare la quota indicata dall'articolo stesso. L'importo del contratto è comprensivo dei costi della sicurezza.

Nel caso in cui l'appaltatore intenda fornire materiale, apparecchiature o mezzi d'opera al subappaltatore deve avanzare una richiesta di autorizzazione al cottimo e deve dichiarare nella richiesta di autorizzazione il valore di quanto intende fornire, con riferimento all'importo del contratto di appalto. Questo valore è sommato a quello dell'importo oggetto del contratto di cottimo, valutato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, al lordo quindi dell'eventuale ribasso applicato dal cottimista, per l'individuazione dell'importo totale della parte d'opera da subaffidare, ai fini della verifica del rispetto della quota subappaltabile.

Per quanto riguarda le categorie di lavori, si distingue fra:

- *Categoria prevalente*: l'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) del Codice definisce i lavori di categoria prevalente come la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara.

Il Codice non fissa uno specifico limite alla quota subappaltabile della categoria prevalente, pertanto la quota massima subappaltabile per la categoria prevalente corrisponde a quella indicata nel predetto art. 105, comma 2 del Codice nel caso in cui l'appalto preveda una sola categoria oppure, in presenza di più categorie, nel caso in cui nessuna di esse venga subappaltata.

- *Categoria scorporabile*: l'art. 3, comma 1, lett. oo-ter) del Codice definisce i lavori di categoria scorporabile come la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice.

Tali lavori possono essere eseguiti dall'appaltatore singolo, in possesso della relativa qualificazione, o assunti da un raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo verticale.



Le lavorazioni che ricadono in tali categorie sono subappaltabili al 100% ad operatori in possesso delle relative qualificazioni, a meno che non ricadano tra le categorie di cui all'art. 89, comma 11 del Codice e fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 105, comma 2 del Codice.

- *Categoria cd. "superspecializzata"*: ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, una categoria deve intendersi "superspecializzata" se comprende lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. L'elenco di tali categorie è definito dal D.M. 248/2016 e comprende: OG 11 Impianti tecnologici; OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; OS 18-B Componenti per facciate continue; OS 21 Opere strutturali speciali; OS 25 Scavi archeologici; OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 Strutture in legno.

È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui sopra, che il valore dell'opera superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Il subappalto per tali opere non può superare il limite previsto dall'art. 105, comma 5 del Codice e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

3.2 Ribasso praticato dall'appaltatore

Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice, l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

3.3 Raggruppamenti temporanei e società consortili

L'art. 105, comma 20 del Codice prevede che le disposizioni di cui al detto articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili.

Il rapporto contrattuale si costituisce in capo al raggruppamento, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli mandanti. Pertanto, solamente il mandatario può stipulare subappalti e solo questi può avanzare la relativa richiesta di autorizzazione.

Nel caso di consorzio, la stipula del contratto di subappalto è un adempimento posto in capo al consorzio appaltatore e non alla consorziata.

3.4 Divieto di subappalto a cascata

Ai sensi dell'art. 105, comma 19 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



3.5 Divieto di frazionamento

Le prestazioni oggetto di sub-affidamento non possono essere frazionate artificialmente al fine di eludere la disciplina del subappalto e sottrarle, quindi, al regime di autorizzazione.

Pertanto, l'affidamento a terzi, in regime di subappalto, di lavorazioni rientranti nell'ambito di una categoria scorporabile, impone il possesso della qualificazione, da parte del subappaltatore, con riferimento all'importo complessivo della categoria scorporabile, senza possibilità per l'appaltatore, carente della qualificazione, di frazionare le lavorazioni di categoria scorporabile tra più subappaltatori.

Tale divieto di frazionamento vige anche per le lavorazioni delle categorie c.d. "super-specializzate", ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice, salvo che ricorrano ragioni obiettive connesse al notevole contenuto tecnologico ed alla rilevante complessità tecnica dei lavori, attestate direttamente dalla stazione appaltante.

3.6 Conseguenze in caso di assenza dell'autorizzazione

L'esecuzione di prestazioni in subappalto o cottimo senza la previa autorizzazione dell'Autorità comporta in capo all'appaltatore e al subappaltatore/cottimista di conseguenze di carattere penale (v. art. 21, L. 646/1982 e s.m.i) e di carattere civile (nullità del contratto di subappalto/cottimo ex art. 1418 Codice Civile e grave inadempimento dell'appaltatore che legittima la stazione appaltante a richiedere la risoluzione del contratto in danno).

4. COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, nel caso di subcontratti che non siano qualificabili come subappalti, cottimi o contratti assimilabili, l'affidatario deve comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione:

- il nome del subcontraente;
- l'importo del subcontratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Devono essere, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

La comunicazione dovrà essere prodotta mediante la compilazione e invio al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata del modello C almeno dieci giorni prima dell'inizio della prestazione oggetto del subcontratto.

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA FASE DI AUTORIZZAZIONE

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto di subappalto/cottimo intervengano modificazioni nell'assetto societario e gestionale dell'operatore, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Autorità.



L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad acquisire un'autorizzazione integrativa nell'ipotesi in cui l'oggetto del subappalto subisca variazioni o nel caso in cui l'importo dello stesso sia incrementato e occorra quindi verificare nuovamente i requisiti di cui all'art. 105, comma 7 del Codice.

Prima di iniziare la prestazione oggetto del subappalto, l'appaltatore, qualora necessario, deve trasmettere al subappaltatore il piano di sicurezza e coordinamento, mentre quest'ultimo deve trasmettere all'appaltatore il proprio piano operativo di sicurezza. L'appaltatore, previa verifica di congruenza del piano operativo con il proprio, lo trasmette al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 15 del Codice, per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Durante l'esecuzione del contratto, al momento dell'emissione dello stato avanzamento dei lavori (S.A.L.) da parte del direttore dei lavori ovvero dell'emissione delle singole fatture nel caso dei servizi o forniture, l'Appaltatore dovrà comunicare la parte di prestazioni rese dai subappaltatori o cottimisti e i relativi importi, comprensivi degli eventuali importi per i materiali e/o mezzi d'opera forniti dall'appaltatore, secondo quanto previsto dal modello F che dovrà essere firmato, oltre che dall'appaltatore, anche dal Direttore dei Lavori e dal subappaltatore.

L'Autorità, prima di poter procedere al pagamento, deve accertare la regolarità contributiva dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori/cottimisti. In caso di esito negativo dell'accertamento, l'Autorità avvierà la procedura prevista per l'intervento sostitutivo presso gli enti istituzionali competenti.

Il subappaltatore dovrà indicare nelle proprie fatture il Codice Unico di Progetto (CUP), qualora presente, il Codice Identificativo Gara (CIG) della prestazione e gli estremi del conto corrente dedicato.

Il subappaltatore può essere pagato direttamente dalla stazione appaltante oppure dall'appaltatore.

L'Autorità procederà con il pagamento diretto del subappaltatore/cottimista nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice, e cioè:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di Euro) o piccola impresa (impresa con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 10 milioni di Euro);
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi, la fattura del subappaltatore per le prestazioni eseguite deve essere intestata all'appaltatore, il quale trasmetterà la propria fattura all'Autorità per l'intero importo del certificato di pagamento e la fattura del subappaltatore.

Nei casi diversi da quelli sopra elencati, il pagamento del subappaltatore/cottimista avviene ad opera dell'appaltatore. In questi casi, l'appaltatore, al momento dell'emissione del certificato di pagamento, deve trasmettere all'Autorità, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanzate dei subappaltatori/cottimisti relative alle prestazioni contabilizzate nel S.A.L. precedente.

Successivamente al collaudo, al fine del pagamento della rata di saldo, l'Autorità provvederà a verificare la regolarità contributiva dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori/cottimisti che vantano



ancora un credito a saldo. In caso di esito negativo dell'accertamento, l'Autorità avvierà la procedura prevista per l'intervento sostitutivo presso gli enti istituzionali competenti. Il certificato esecuzione dei lavori (C.E.L.) emesso dall'Autorità deve corrispondere in termini di categorie ed importi a quanto previsto nella documentazione di gara, nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi. I subappaltatori possono richiedere all'Autorità l'emissione del certificato esecuzione dei lavori relativo alle lavorazioni realmente eseguite. L'importo dei lavori riconosciuti ai subappaltatori/cottimisti nel C.E.L. è quello delle parti d'opera da essi effettivamente realizzate, ovvero è pari al valore totale dei lavori sub-affidati desunto dal contratto di appalto, che pertanto comprende anche il valore dei materiali e/o mezzi d'opera forniti direttamente dall'appaltatore. L'Autorità rilascia all'Appaltatore il C.E.L., scomputando dal valore dell'appalto il valore e le categorie eseguite attraverso il subappalto, che sono riconosciuti ai rispettivi subappaltatori.

Allegati al presente regolamento:

- modello A richiesta di autorizzazione;
- modello B dichiarazione sostitutiva del subappaltatore;
- modello C comunicazione di subcontratti non assimilabili al subappalto;
- modello D quota da subappaltare o affidare a cottimo;
- modello E prezzi applicati dai singoli subappaltatori riferiti all'elenco prezzi di progetto;
- modello F lavori eseguiti dal subappaltatore e contabilizzati nel S.A.L..